

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G03203 del 04/04/2016

Proposta n. 1959 del 17/02/2016

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società DANECO IMPIANTI S.p.A., con sede legale nel Roma, via Sardegna n. 38, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 06345730961, per l'esercizio di un impianto mobile, Identificato come Gruppo cingolato semovente di frantumazione tipo GCS 90, produttore REV S.r.l. di Ponte Messa di Pennabilli (PU) – n. matricola 10329.

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società DANECO IMPIANTI S.p.A., con sede legale nel Roma, via Sardegna n. 38, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 06345730961, per l'esercizio di un impianto mobile, Identificato come Gruppo cingolato semovente di frantumazione tipo GCS 90, produttore REV S.r.l. di Ponte Messa di Pennabilli (PU) – n. matricola 10329.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti"

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione Regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013, n. 112, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti" all'Architetto Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto "Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti";

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la "disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";

- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “ Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

PREMESSO che:

- la Società DANECO IMPIANTI S.p.A., con sede legale nel Roma, via Sardegna n. 38, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 06345730961, legalmente rappresentata dal sig. Massimo Ferlini, P. IVA n. 06345730961, con istanza acquisita al protocollo regionale al n. 398036/16 del 22.07.2015, ha presentato la richiesta di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all’esercizio di un Impianto Mobile di sua proprietà;
- l’impianto per il quale è stata chiesta l’autorizzazione è identificato come Gruppo cingolato semovente di frantumazione tipo GCS 90, produttore REV S.r.l. di Ponte Messa di Pennabilli (PU) – n. matricola 10329, ed il suo utilizzo è finalizzato allo svolgimento di campagne di attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, codici CER indicati nell’Allegato “A” al presente provvedimento, per una potenzialità massima di 600 ton/giorno, corrispondenti a 90.000 ton/anno;
- l’Area “Ciclo Integrato dei Rifiuti”, al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza, con nota n. 501761/16 del 21.09.2015, ha trasmesso a tutti gli Enti preposti la documentazione tecnico-amministrativa ricevuta dalla Società;
- l’ARPA Lazio con nota n. 0085572 del 29.10.2015, prot. reg. n. 585354/16 del 30.10.2015, in risposta alla nota regionale di cui al punto precedente, ha richiesto che la Società producesse documentazione integrativa rispetto a quella esaminata;
- alla richiesta di cui al punto precedente, inoltrata alla Società con nota dell’Area “Ciclo Integrato dei Rifiuti”, n. 585354/16-scarico del 12.11.2015, la Società stessa ha provveduto con nota prot. reg. n. 694910/16 del 15.12.2015, al fine di acquisire il parere di competenza;
- l’Area “Ciclo Integrato dei Rifiuti”, con nota n. 710637/16 del 22.12.2015 ha trasmesso all’ARPA Lazio la documentazione tecnico-amministrativa di cui al punto precedente, al fine di acquisire il parere di competenza;

CONSIDERATO che:

- nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società, dell’autorizzazione dell’impianto mobile sopra indicato;
- entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 864/2014, è pervenuta la nota dell’ARPA Lazio, Direzione Tecnica, n. 0002635 del 14.01.2016, acquisita al protocollo regionale al n. 21419/16 del 15.01.2016, contenente il parere positivo sull’impianto, con i seguenti rilievi:

- prescrizione che il “deposito temporaneo” dei rifiuti, prima dell’attività di recupero, oltre ad essere effettuato nel rispetto dell’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., così come indicato nella “Relazione Tecnica” integrativa del 26.11.2015, deve essere effettuato “per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche”, così come stabilito dalla D.G.R. n. 34 del 26 gennaio 2012;
- precisazioni che la prescrizione di cui sopra deve essere estesa anche al materiale riciclato in uscita e che i riferimenti normativi inerenti al “D.lgs 205/2010”, siano da intendersi relativi al “D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- specifica che “l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell’attività di cui trattasi”;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, allegato alla richiesta di autorizzazione;

RILEVATO che:

- l’autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell’art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall’art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell’Allegato “B” della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell’impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell’impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell’Allegato “B” del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all’attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l’obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall’art. 2 della deliberazione dell’1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle Imprese, “Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti”, che recita testualmente che “l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” (ora, art. 212, comma, 13, del D.Lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell’Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all’applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 “in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato” e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l’inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto;

RITENUTO di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

ATTESO che:

- l’impossibilità di iscrizione all’Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio

dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;

- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;
- **RITENUTO**, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Società, per l'utilizzo dell'impianto mobile finalizzato allo svolgimento di campagne di attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, codici CER indicati nell'Allegato "A", per una potenzialità massima di 600 ton/giorno, corrispondenti a 90.000 ton/anno;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, l'esercizio dell'impianto mobile identificato come Gruppo cingolato semovente di frantumazione tipo GCS 90, produttore REV S.r.l. di Ponte Messa di Pennabilli (PU) – n. matricola 10329, di proprietà della Società DANECO IMPIANTI S.p.A., con sede legale in Roma, via Sardegna n. 38, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 06345730961, P. IVA n. 06345730961, legalmente rappresentata dal sig. Massimo Ferlini;
- di autorizzare la Società DANECO IMPIANTI S.p.A. ad utilizzare l'impianto sopra richiamato per le operazioni di recupero R5, di rifiuti speciali non pericolosi, puntualmente indicati nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di autorizzare la Società DANECO IMPIANTI S.p.A. ad utilizzare l'impianto mobile di sua proprietà, per il trattamento di un quantitativo giornaliero di rifiuti per una potenzialità massima di 600 ton/giorno, corrispondenti a 90.000 ton/anno, fermo restando che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
 - ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
 - oltre alle prescrizioni e specifiche richiamate in premessa, contenute nel parere dell'ARPA Lazio, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico-operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
 - la presente autorizzazione non esonera la Società DANECO IMPIANTI S.p.A. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;

- l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il Direttore
(arch. Manuela Manetti)